

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N° 53**

### **AI PRODUTTORI INTERESSATI**

**ALLA REGIONE ABRUZZO  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA**

**ALLA REGIONE BASILICATA  
VIA VINCENZO VERRASTRO 10  
85100 POTENZA**

**ALLA REGIONE CAMPANIA  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134  
80134 NAPOLI**

**ALLA REGIONE FRIULI V.G.  
VIA SABATINI 31  
33100 UDINE**

**ALLA REGIONE LAZIO  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145  
ROMA**

**ALLA REGIONE LIGURIA  
VIA G. D'ANNUNZIO, 113  
16121 GENOVA**

**ALLA REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO, 44  
60100 ANCONA**

**ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO, 1  
86100 CAMPOBASSO**

**ALLA REGIONE PUGLIA  
L. RE NAZARIO SAURO,45/47  
70121 BARI**

**ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA**



90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100  
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI  
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D 00185 ROMA

A Leonardo S.p.A.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

AI EY Advisory S.p.A  
Via Aurora, 43  
00187 ROMA

Oggetto: Sviluppo Rurale - Integrazione Istruzioni Operative n.11 del 08/02/2022 e n.15 del 10/02/2022– Reg. UE 1305/2013 – Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande e adeguamento calcolo esito zootecnia - Campagna 2022.

## 1 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2022

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014 (così come modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2021/540) e a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 217663 del 13 maggio 2022 e dalla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 38970 del 13 maggio 2022, i termini previsti dal paragrafo **7 - Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni** - delle Istruzioni Operative n. 11 del 8/02/2022 e n.15 del 10/02/2022, per la campagna 2022, sono così modificati:

- a) Domande iniziali ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2022**
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2022**
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2022.**

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

### 1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del **11 luglio 2022** sono irricevibili (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **30 Giugno 2022** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 Luglio 2022**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 Luglio 2022** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

## **1.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)**

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente (Regione) determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

## **2 ADEGUAMENTO CALCOLO ESITO ZOOTECNIA**

In conseguenza della variazione normativa apportata dal Reg. 2021/841 del 19 febbraio 2021, si riportano di seguito gli aggiornamenti dei paragrafi 16.2 e 16.3 relativi alle riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. UE 640/2014 e al calcolo dell'esito per le piante, che sostituiscono integralmente quelli contenuti nelle Istruzioni Operative n. 11 del 8/02/2022.

### **2.1 16.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 Misure connesse agli animali**

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 2021/841, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per animale è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30,

paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:

- a) non si riscontrino più di tre animali non accertati, E
- b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004.

Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare a norma dell'art. 31 paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o
- b) di due volte la percentuale da determinare a norma dell'art. 31 paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata conformemente all'art. 31 paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente all'art. 31 paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato ed al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004, nonché dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()</b>		
<b>ESITO</b>	<b>% SCOSTAMENTO</b>	<b>EFFETTO</b>
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 animali	L'importo cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 20%	L'importo calcolato in base al numero di animali accertati è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali risultati non accertati è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 3 Reg. (UE) 640/2014)

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()</b>		
<b>ESITO</b>	<b>% SCOSTAMENTO</b>	<b>EFFETTO</b>
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 20% e fino al 30%	L'importo calcolato in base al numero di animali accertati è ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 30%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) n. 640/2014
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno (Articolo 31 paragrafo 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

## **2.2 16.3 Calcolo dell'esito per le piante**

Nell'ambito delle tipologie intervento attivate per il PSR nella misura 10, è prevista una misura di intervento volta alla salvaguardia della biodiversità vegetale, rivolta in particolare alle varietà in via di estinzione. Per tale tipologia intervento può essere richiesto un premio per singola pianta.

Il beneficiario, nella propria domanda di pagamento, richiede quindi la corresponsione di un premio, dichiarando il numero delle piante delle varietà previste per l'intervento.

Il numero delle piante ammissibili a premio è determinato attraverso il confronto tra numero di piante dichiarate e numero di piante accertate, e, in caso di mancato riscontro delle piante dichiarate, prevede l'applicazione di riduzioni e sanzioni, secondo il seguente schema:

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INTERVENTI CON PREMIO PER PIANTA</b>		
<b>ESITO</b>	<b>% SCOSTAMENTO</b>	<b>EFFETTO</b>
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 piante	L'importo cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda considerato è versato in base al numero di piante accertate
In tolleranza	Più di 3 piante, scostamento fino al 20%	L'importo calcolato in base al numero di piante accertate è ridotto di una percentuale determinata secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate.
In tolleranza	Più di 3 piante, scostamento > 20% e fino al 30%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate
Fuori tolleranza	Oltre 30%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno. Inoltre, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di piante dichiarato e il numero di piante determinato. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità alle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it).

Il Direttore  
 Federico Steidl